ALLEGATO A

INTERVENTO CODICE 111201

DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE DI INTERVENTO

1. OPERAZIONI ATTIVABILI ED ATTIVITA' AMMISSIBILI

L'intervento può attivare esclusivamente l'operazione 33 di cui al capitolo 2 del Bando.
Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili nell'ambito dell'intervento di codice 111201.

33-Selettività degli attrezzi per ridurre le catture accidentali
L'operazione prevede la possibilità di sostenere l'adeguamento o la sostituzione degli attrezzi da pesca alle condizioni di seguito indicate:

a) *destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riferimento alla taglia o alla specie;*

b) *a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando o riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'art.15 del Regolamento (UE) n.1380/2013. Le misure tecniche adottate dovranno contribuire al raggiungimento dell'MSY.*

La modifica e sostituzione degli attrezzi sarà prevista nei casi in cui si dimostri una maggiore selettività, anche nel follow up delle iniziative.

2. SELEZIONE AL FINANZIAMENTO

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale.

OPERAZIONE A REGIA				
N	**CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI**	**Coefficiente C (0<C<1)**	**Peso (Ps)**	**Punteggio P=C*Ps**
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	5	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	1	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=1 C=0,9 R4>1 C=1	1	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1	0	
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc. (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	0	
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	5	
SR8	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R8)	R8=SI C=1 R8=NO C=0	5	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q2=media C=0,5 Q1=bassa C=0	40	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	0	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	0≤PD≤0,5*PT C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1	1	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	0≤PG≤0,5*PT C=PG/(0,5*PT) PG>0,5*PT C=1	1	

Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	1	
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6=Min C=0 Q6=Max C=1	0	
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	1	
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	1	
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	1	
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	0	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1	0	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per la realizzazione di Piani di Gestione Locali[1](O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	0	
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la selettività per taglia e/o specie degli attrezzi da pesca a bordo dei pescherecci della piccola pesca costiera (O3)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	20	
SO4	L'iniziativa riguarda la gestione e l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg.(UE) 2014/1143 (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	0	
SO5	L'iniziativa riguarda investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando o riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'art.15 del Regolamento (UE) n.1380/2013 ovvero le catture indesiderate di specie sensibili in accordo al Reg. (UE) 2019/1241 (O5)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	8	
SO6	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati ad attrezzature che riducono gli impatti causati dall'attività di pesca sugli ecosistemi acquatici e gli habitat marini (O6)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	0	

[1] Rif alle misure di cui all'art.20, Reg.1380/2013.

SO7	L'iniziativa prevede lo scambio di informazioni tra pescatori e mondo della ricerca e/o la sperimentazione di misure tecniche (aree *nursery*, TAC) e/o azioni volte alla riduzione delle catture indesiderate e dei rigetti (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1	6	
SO8	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico (O8)	O8=NO C=0 O8=SI C=1	0	
SO9	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare l'acquisizione dei dati anche per alimentare la rete EMODnet (O9)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	0	
		TOTALE	**100**	

3. CARATTERIZZAZIONE DELLA SPESA

3.1 SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito delle operazioni attivabili, nell'ambito dell'intervento di codice 111201, le principali categorie di cui al capitolo 3.6 riguardano:

a) Spese per beni

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni, come di seguito illustrata.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.12 del documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027.

Per l'acquisto di beni materiali il richiedente è tenuto alla procedura negoziata, previo preliminare invito a presentare preventivi ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o pec, come il relativo riscontro. I preventivi presentati devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, e devono riportare:

- numero e data di emissione;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, della ditta emittente;
- timbro, nominativo, e sottoscrizione del legale rappresentante o suo delegato, della ditta emittente;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, del richiedente;
- dettagliata descrizione del bene (es. dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, eventuale matricola, ecc.);
- prezzo imponibile del bene, aliquota I.V.A. cui è sottoposto, ammontare IVA, e importo totale;
- indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal beneficiario sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La procedura negoziata a mezzo richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Caratteristiche dei beni oggetto di acquisto

In riferimento al Regolamento (UE) 2019/1241relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini sono definite le misure tecniche applicabili all'utilizzo delle reti fisse nel Mar Mediterraneo, con particolare riferimento alle dimensioni di maglia, limiti strutturali e deroghe applicabili, nell'ottica della conservazione delle risorse ittiche e della protezione degli ecosistemi marini.

Nel Mediterraneo (Allegato IX del Reg. (EU) 1241/2019), si stabiliscono le dimensioni minima delle maglie utilizzati per le varie tipologie di pesca. La dimensione della maglia rappresenta un elemento cruciale per garantire la selettività dell'attrezzo, ovvero in funzione di questa si modula la capacità della rete di catturare preferenzialmente individui ricadenti nelle taglie commercializzabili di una determinata specie bersaglio.

Si sottolinea che la dimensione di maglia si riferisce alla maglia stirata, ovvero misurata tra due nodi opposti sotto trazione, come da standard della FAO, e che una maglia più piccola implicherebbe un impatto maggiore sugli stock ittici in fase giovanile. A tal proposito si evidenzia quanto segue:

- l'impiego di una rete da posta (imbrocco) con maglia di dimensione pari o superiore a 62,5 mm (*stretched mesh*) si configura come una soluzione selettiva ed efficace, anche in termini di resa economica, per la cattura del nasello (Sbrana et al., 2007);
- l'impiego di un tramaglio con parete interna armata con maglia a partire da 44 mm si configura come una opzione valida, in particolare nei contesti in cui si intende mantenere una certa flessibilità nella composizione delle catture, pur assicurando un efficace livello di selettività nei confronti di specie target come la triglia di fango e la triglia di scoglio. Questa configurazione rappresenta un efficace compromesso tra capacità di cattura e sostenibilità (Lucchetti et al., 2020; Adamidou et al., 2023; Tarantino et al., 2024).

Nell'ambito del presente avviso pubblico si vuole procedere a sostituire le reti a tremaglio ovvero reti da imbrocco, attualmente utilizzate dai pescatori del GALP Approdo di Ulisse con altre dello stesso tipo più selettive. Di seguito si riportano indicazioni sulle caratteristiche delle reti che possono essere

acquistate quali le dimensioni minime delle maglie, la lunghezza massima delle reti e l'altezza massima. Nell'ambito della presente procedura non risultano ammissibili a contributo la sostituzione delle reti incasellate, cioè reti, in cui sviluppo verticale prevede l'utilizzo contemporaneo di reti a tremaglio, nella parte che tocca il fondo, e reti da imbrocco per la cattura delle specie pelagiche o comunque per specie che operano anche a diversi metri di distanza dal fondo.

I. RETI TREMAGLIO CODICE GTR

LUNGHEZZA MAX IN METRI	ALTEZZA MAX IN METRI	DIMESIONE MINIMA DELLA MAGLIA IN MILLIMETRI	NUMERO IMBARCATI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
4.000	Inferiore o uguale a 4	40	1
5.000	Inferiore o uguale a 4	40	2
6.000	Inferiore o uguale a 4	40	3

II. RETI IMBROCCO GN-GNS

LUNGHEZZA MAX IN METRI	ALTEZZA MAX IN METRI	DIMESIONE MINIMA DELLA MAGLIA IN MILLIMETRI	NUMERO IMBARCATI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
4.000	Inferiore o uguale a 4	Superiore o uguale a 62,5	1
5.000	Inferiore o uguale a 4	Superiore o uguale a 62,5	2
6.000	Inferiore o uguale a 4	Superiore o uguale a 62,5	3

Il richiedente al fine di poter presentare istanza per uno o per entrambe tipologie di reti (tremaglio ovvero imbrocco) dovrà essere in possesso di regolare licenza di pesca ovvero attestazione provvisoria riportante, alla data di pubblicazione del bando, uno (se si candida per la sostituzione di una sola rete) o più codici di cui ai punti I. e II.

Nell'ambito di una stessa tipologia di spesa di cui ai punti I. e II. un richiedente potrà candidarsi alla sostituzione di una rete anche formata da più pezzi le cui caratteristiche complessive non devono superare i limiti previsti nelle due tabelle sopra riportate.

Nel caso di imprese ovvero di armatori di più imbarcazioni da pesca è possibile presentare un'istanza che riguardi la sostituzione di reti più selettive per più imbarcazioni gestite ovvero armate. In questo caso nel preventivo dovrà riportare una specifica della rete/i e la relativa imbarcazione (Numero UE) su cui viene allocata.

La lunghezza massima della rete ammessa a contributo è funzione del numero di imbarcati presenti a bordo dell'imbarcazione da pesca che utilizzerà la rete alla data di pubblicazione del bando. Il beneficiario in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di segnalazione degli attrezzi da pesca è obbligato ad inserire una targhetta in materiale plastico su cui è riportata il n.UE dell'imbarcazione che utilizza la rete ed il numero CUP del progetto finanziato. La targhetta deve essere posizionata all'inizio, alla fine della rete ed una ogni 500 metri di rete; essa deve essere istallata sulla linea di galleggiamento della rete o sulla corda piombata.

b) Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono da computare nel modo seguente:
Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;
- le spese relative alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto.

Per i costi indiretti sostenuti dal beneficiario si applica un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili.
.

3.2 SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli

strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;

c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg.(UE) 2021/1139;
b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg.(UE) 2021/1139;
d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg.(UE) 2021/1139;
f) la pesca sperimentale;
g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg.(UE) 2021/1139;
k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP,

salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg.(UE) 2021/1139;

l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;

m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18 del Reg.(UE) 2021/1139.